

Codice DB1119

D.D. 30 luglio 2013, n. 667

L.R 63/78, art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei Laboratori agrochimici e fitopatologici. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett b) del D lgs 163/2006 e smi, a Fotorecuperi Srl del servizio di smaltimento dei rifiuti di laboratorio. Impegno di spesa di Euro 5.829,78 o.f.i. sul Cap. di spesa 142574/2013.

Vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008”.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia diagnostica fitopatologica di supporto, ricerca di residui di fitofarmaci su prodotti ortofrutticoli, analisi chimiche di supporto (comprese quelle relative ai controlli di antisofisticazione vinicola).

I Laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore fitosanitario, nell’ambito delle loro attività di diagnostica fitopatologia, analisi e ricerca dei residui di fitofarmaci, producono rifiuti chimici, biologici nonché rifiuti pericolosi.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i “Codice dell’ambiente” disciplina la materia inerente lo smaltimento dei rifiuti. In particolare:

Nella PARTE QUARTA – “NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI”

Al Titolo I – “GESTIONE DEI RIFIUTI”

Capo I – “Disposizioni generali”

• all’ Art. 178 “Principi” prevede che:

“1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

• All’ Art.183 “ Definizioni” lettere z), bb) punti 1);2) comma2 e punto 3) definisce:

Z)” Stoccaggio” :

“qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;”

bb) “deposito temporaneo”:

“il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari,(***) di cui gli stessi sono soci,(**) alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3. il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute”

Pertanto, per ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i “Codice dell’ambiente” é necessario provvedere allo smaltimento dei seguenti rifiuti (solidi e liquidi) prodotti dai Laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore fitosanitario, temporaneamente conservati nei depositi ubicati presso le rispettive sedi dei laboratori:

- 950 Kg di Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose (liquide e solide) Cod. Rifiuto 16.05.06;
- 950 Kg di Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze non pericolose (liquide) Cod. Rifiuto 16.05.09;
- 700 Kg di Imballaggi contenenti residui di Sostanze pericolose o contaminanti di tali sostanze (rifiuto solido) Cod. Rifiuto 15.01.10.

Dato atto che il servizio di smaltimento dei rifiuti di laboratorio presenta una natura tecnica particolare e che pertanto è necessario avvalersi di un operatore economico qualificato, di elevata competenza e professionalità nella gestione e smaltimento dei rifiuti di laboratorio.

Dato atto che la L.R. n. 63/78 autorizza l’Amministrazione regionale ad effettuare spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici.

Verificato che Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l’oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula del contratto.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di smaltimento rifiuti richiesto dall’Amministrazione regionale.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l’ “Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti”.

Dato atto che l’articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011.

Considerato la necessità di smaltire i rifiuti prodotti dai Laboratori agrochimici e fitopatologici, comportanti l'acquisizione del servizio di smaltimento dei rifiuti di laboratorio, congiuntamente al modesto importo del servizio ed alla complessità dell'intervento da effettuare, hanno indotto l’Amministrazione regionale ad avvalersi delle procedure per acquisite in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall’art. 125 commi 9-11, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i e del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” come richiamato dall’art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. per le acquisizioni di servizi e forniture in economia.

L’Amministrazione regionale ha effettuato un’indagine di mercato, preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato nonché i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi intendono praticare per la fornitura di trappole cromotattiche richieste dall’Ente regionale.

Al termine di tale indagine, è stato individuato quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate l’operatore economico Fotorecuperi S.r.l., C.so Allamano, 13/q - 10095 Grugliasco (TO), P.I. 02976550018 che ha presentato la seguente offerta economica (agli atti del Settore):

- euro 1.82 al Kg + IVA per le Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose(liquide e solide) Cod. Rifiuto 16.05.06
- euro 1.82 al Kg + IVA per le Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze non pericolose(liquide) Cod. Rifiuto 16.05.09
- euro 1.70 al Kg + IVA per gli Imballaggi contenenti residui di Sostanze pericolose o contaminanti di tali sostanze (rifiuto solido) Cod. Rifiuto 15.01.10

Dato atto altresì che la sopra citata offerta economica presentata dall’operatore economico Fotorecuperi S.r.l, sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore con la nota prot. n. 10233/DB1119 del 20.05.2013;

Si ritiene pertanto:

- di individuare, in seguito ad un’indagine di mercato condotta dall’Amministrazione regionale, l’operatore economico Fotorecuperi S.r.l., C.so Allamano, 13/q - 10095 Grugliasco (TO) – P. IVA 02976550018 quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate e quale operatore qualificato per il servizio di smaltimento dei seguenti rifiuti di laboratorio:

- 950 Kg di Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose(liquide e solide) Cod. Rifiuto 16.05.06;
- 950 Kg di Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze non pericolose(liquide Cod. Rifiuto 16.05.09;
- 700 Kg di Imballaggi contenenti residui di Sostanze pericolose o contaminanti di tali sostanze (rifiuto solido) Cod. Rifiuto 15.01.10.

- di approvare l’offerta economica di

- euro 1.82 al Kg + IVA per le Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose(liquide e solide) Cod. Rifiuto 16.05.06
- euro 1.82 al Kg + IVA per le Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze non pericolose(liquide) Cod. Rifiuto 16.05.09
- euro 1.70 al Kg + IVA per gli Imballaggi contenenti residui di Sostanze pericolose o contaminanti di tali sostanze (rifiuto solido) Cod. Rifiuto 15.01.10

presentata dall’operatore economico Fotorecuperi S.r.l. per il servizio di smaltimento dei rifiuti di laboratorio prodotti dai Laboratori agrochimici e fitopatologici;

- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. lgs. n. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall’art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i, all’operatore economico Fotorecuperi S.r.l., C.so Allamano, 13/q - 10095 Grugliasco (TO) - P. IVA 02976550018, il servizio di smaltimento dei rifiuti di laboratorio per una spesa complessiva di euro 4.818,00 o.f.e.

- di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

• di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Fotorecuperi S.r.l. per il servizio di smaltimento dei rifiuti di laboratorio;

vista la L.R. n. 8 del 7/05/2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013";

vista la L.R. n. 9 del 7/05/2013 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione;

vista la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 con la quale è stata disposta la parziale assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria per l'anno finanziario 2013, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL n. 300 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015" e della definizione degli obiettivi del programma operativo;

vista la DGR n. 11-5808 del 20.05.2013 "Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015". Prima assegnazione delle risorse finanziarie;

vista la DGR n. 35-5974 del 17.06.2013 "Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015".

vista l'assegnazione n. 100308 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013;

vista la comunicazione prot. n. 14699/11.00 del 29/07/2013 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull'assegnazione disposta sul capitolo di spesa 142574/2013 per euro 172.400,00;

Accertata la possibilità di provvedere alla spesa di euro 5.829,78 o.f.i. per il servizio di smaltimento dei rifiuti di laboratorio con le risorse assegnate alla Direzione DB1100 con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 relativo a spese per le attività ed il funzionamento dei Laboratori agrochimici e fitopatologici.

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di euro 5.829,78 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 142574/2013 (assegnazione n. 100308) in favore dell'operatore economico Fotorecuperi S.r.l., C.so Allamano, 13/q - 10095 Grugliasco (TO) - P. IVA 02976550018 per il servizio di smaltimento dei rifiuti dei laboratori fitosanitari.

Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Preso atto delle indicazioni sulle recenti innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01.02.2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 predisposte dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice CIG: Z7A0B0940F.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;

visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
visto l'art. 47 della L.R. 63/78;
visto il D. lgs. 163/06 e smi;
visto il D.P.R. n. 207/2010;
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. n. 8/2013
vista la L.R. n. 9/2013
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale

determina

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i "Codice dell'ambiente" e di provvedere allo smaltimento dei rifiuti (solidi e liquidi) prodotti dai Laboratori agrochimici e fitopatologici di Alessandria, Ceva e Torino, temporaneamente conservati nei depositi ubicati presso le rispettive sedi dei laboratori;

2. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità dell'Amministrazione regionale di avvalersi di un operatore economico qualificato, di elevata professionalità e competenza nella gestione e smaltimento dei rifiuti dei Laboratori agrochimici e fitopatologici, per la fornitura del servizio di smaltimento dei rifiuti dei laboratori fitosanitari;

3. di individuare, in seguito ad un'indagine di mercato condotta dall'Amministrazione regionale, l'operatore economico Fotorecuperi S.r.l., C.so Allamano, 13/q - 10095 Grugliasco (TO) – P. IVA 02976550018 quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate e quale operatore qualificato per il servizio di smaltimento dei seguenti rifiuti di laboratorio:

- 950 Kg di Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose(liquide e solide) Cod. Rifiuto 16.05.06;

- 950 Kg di Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze non pericolose(liquide Cod. Rifiuto 16.05.09;

- 700 Kg di Imballaggi contenenti residui di Sostanze pericolose o contaminanti di tali sostanze (rifiuto solido) Cod. Rifiuto 15.01.10;

4. di approvare l'offerta economica di

- euro 1.82 al Kg + IVA per le Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose(liquide e solide) Cod. Rifiuto 16.05.06

- euro 1.82 al Kg + IVA per le Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze non pericolose(liquide) Cod. Rifiuto 16.05.09

- euro 1.70 al Kg + IVA per gli Imballaggi contenenti residui di Sostanze pericolose o contaminanti di tali sostanze (rifiuto solido) Cod. Rifiuto 15.01.10

presentata dall'operatore economico Fotorecuperi S.r.l. per il servizio di smaltimento dei rifiuti di laboratorio prodotti dai Laboratori agrochimici e fitopatologici;

5. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. n. 163/06 e smi, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi, all'operatore economico Fotorecuperi S.r.l., C.so Allamano, 13/q - 10095 Grugliasco (TO) - P. IVA 02976550018, il servizio di smaltimento dei rifiuti di laboratorio per una spesa complessiva di euro 4.818,00 o.f.e.;

6. di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

7. di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Fotorecuperi S.r.l. per il servizio di smaltimento dei rifiuti di laboratorio;

8. di impegnare la spesa di euro 5.829,78 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 142574/2013 (assegnazione n. 100308) in favore dell'operatore economico Fotorecuperi S.r.l., C.so Allamano, 13/q - 10095 Grugliasco (TO) - P. IVA 02976550018 per il servizio di smaltimento dei rifiuti dei laboratori fitosanitari;

9. di liquidare le competenze spettanti all'operatore economico Fotorecuperi S.r.l. dopo la fornitura del servizio e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contrattuali;

10. di stabilire che il corrispettivo pattuito per il servizio di smaltimento dei rifiuti sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto;

11. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

- BENEFICIARIO: Fotorecuperi S.r.l. (P. IVA 02976550018);
- IMPORTO: euro 5.829,78 o.f.i.;
- DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giacomo Michelatti
- MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto;
- Contratto per la fornitura del servizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Giacomo Michelatti

Allegato

Allegato



CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI _____

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario dr Giacomo Michelatti, nato a Torino il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino – di seguito denominata “Il Committente”;

e _____ che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario” si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare il servizio di _____, per _____ del Settore Fitosanitario

ART. 2

L’affidamento del servizio di _____ è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 3

L’ affidamento del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto. Il servizio dovrà essere effettuato presso le sedi del Committente entro e non oltre i _____giorni lavorativi dalla richiesta di intervento inoltrata dal Committente.

ART. 4

Il corrispettivo del servizio pari ad euro _____ (ogni onere fiscale incluso) di cui euro _____ relativi all’onere dell’IVA pari al 21%, sarà liquidato dopo la fornitura del servizio previa presentazione al Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il corrispettivo s’intende accettato dall’Affidatario, pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Allegato



Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà a _____giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contenute nel presente contratto

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato all'esito regolare del DURC che sarà richiesto dal Committente agli Istituti o dagli Enti abilitati.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

ART. 5

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente contratto o la mancata esecuzione del servizio entro i termini stabiliti, che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R. Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del presente contratto.

Allegato



ART. 6

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

ART. 7

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura di servizio di _____ e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

ART. 8

In caso di ritardo nella fornitura del servizio il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 9

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

Allegato



Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. _____

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati al Committente.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART.11

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Allegato



piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita al Committente firmata dall'Affidatario o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li ___/___/_____

Il Committente
Il Dirigente Regionale
Dott. Giacomo Michelatti

Firma dell'Affidatario

Allegato



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La società _____ ai sensi
dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informata:

-che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura del servizio di _____ nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento del servizio;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - **i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;

iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:

-che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;

- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario

FIRMA
(per esteso e leggibile)